



Il. Prefetto di. Torino

Viste e richiamate le ordinanze ex art. 2 Fulps n. 279849/Area I del 18 dicembre 2025 e 0177477 del 27 luglio 2026;

Rilevato che le citate ordinanze prevedono la possibilità, con successivo provvedimento, a seguito del mutamento della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica o dell'assetto dell'area, di modificare o revocare le prescrizioni imposte, in attuazione del principio di proporzionalità;

Atteso che il Questore di Torino, con nota n. 0175276 del 28 luglio 2026, ha rappresentato la necessità di estendere l'ambito di efficacia dei vigenti divieti di circolazione ed accesso in relazione all'iniziativa denominata "Campeggio della Piana – Campeggio itinerante", promossa da aderenti al movimento NO TAV, in programma da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026;

Considerato che l'evento è stato pubblicizzato sui canali *social* del Movimento NO TAV, indicando come riferimenti il presidio No Tav di San Giuliano, il presidio No Tav di Traduerivi ed i terreni di Farmacia Viva in Borgata Santa Petronilla. Vengono inoltre evidenziati il cantiere dell'ex autopista guida-sicura, ove sorgerà il deposito di smarino, confinante con l'aeroporto di Susa, ed il più recente cantiere posto sui terreni ove insiste il presidio No Tav di Traduerivi, già oggetto di espropri, per degli scavi operati da SMAT, prodromici alla costruzione delle infrastrutture connesse all'Alta Velocità;

Atteso che la manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma di massima:

GIOVEDÌ 30 LUGLIO

-Dalle ore 10.00 ritrovo presso il presidio permanente NO TAV di Traduerivi per il "montaggio del campeggio" e a seguire attività assembleari;

VENERDÌ 31 LUGLIO

- Alle ore 9.30 "camminata verso i terreni di Farmacia Viva" e a seguire iniziativa denominata "costruzioni e lavori" e in serata "discussione collettiva".

SABATO 1° AGOSTO

-dopo momenti di discussione, attività ludiche, alle ore 18.00 "assemblea del campeggio" e a seguire "SERATA DI LOTTA".

DOMENICA 2 AGOSTO

-nel pomeriggio, dopo avere smontato il campeggio, i manifestanti si sposteranno al presidio permanente NO TAV di San Giuliano, dove organizzeranno l'"assemblea conclusiva del campeggio" e a seguire attività ricreative.

Considerato che nella citata nota del Questore vengono evidenziate possibili criticità sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, rammentando che in occasione di analoghe iniziative si è raggiunto un numero di alcune centinaia di partecipanti e si sono svolte diverse iniziative di lotta presso i principali siti TAV, concretizzatesi in attacchi serali ai cantieri e alle forze dell'ordine; anche in questa circostanza, come avvenuto in occasione dei precedenti campeggi e delle passate edizioni del Festival Alta Felicità, una o più iniziative di protesta potrebbero



Il Prefetto di Torino

interessare l'area adiacente all'aeroporto di Susa e al cantiere TET di Traduerivì.

Atteso che:

- l'intento degli organizzatori è finalizzato alla realizzazione di momenti di aggregazione, per convogliare sul posto quanti più simpatizzanti del movimento NO TAV e del movimento antagonista, oltre ad attivisti anarco-insurrezionalisti provenienti da altre regioni della penisola;
- gli appuntamenti descritti potrebbero essere utilizzati, come avvenuto in precedenti analoghe circostanze, per la realizzazione di estemporanee attività illecite a ridosso delle recinzioni del cantiere, con "battiture" sulle reti metalliche e azioni provocatorie nei confronti del personale delle Forze di Polizia impegnato nella vigilanza del cantiere TET di Traduerivì e dei Siti di Interesse Strategico Nazionale di Chiomonte e San Didero con possibili azioni aggressive, anche rappresentate dal lancio di artifici pirotecnici e/o getto pericoloso di cose;

Considerato che lo svolgimento di analoghe iniziative svoltesi nella Valle di Susa sono state sistematicamente segnate da gravi attacchi ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità - TAV.

Tenuto conto di quanto accaduto nel corso del corteo svoltosi nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2026 nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, manifestazione organizzata nel Comune di Venaus contro l'allargamento dei cantieri della linea ferroviaria TAV allestiti nella Valle di Susa, alla quale hanno preso parte migliaia di persone anche provenienti dall'estero, centinaia di partecipanti appartenenti all'area oltranzista del movimento NO TAV e a gruppi anarchici. In tale occasione, i circa 7000 partecipanti al corteo, dopo aver lasciato l'area del Comune di Venaus dove era allestito il campeggio libero e aver raggiunto a piedi la SS25, si sono divisi in due tronconi: il primo, composto da circa 1.000 manifestanti, si è diretto verso la Piana di Susa dove sono presenti i due Cantieri TAV denominati "Traduerivì" e "San Didero". Oltre 2000 manifestanti hanno raggiunto il comune di Giaglione e imboccato il sentiero "Giallo Romano" diretti al Cantiere TAV di Chiomonte. Durante il tragitto diverse centinaia di manifestanti si sono travisati e, una volta raggiunta la conca di Chiomonte, hanno ripetutamente attaccato il Cantiere TAV, causando ingenti danni alle strutture e numerosi feriti tra le forze di polizia. Al termine dei violenti attacchi i facinorosi sono rientrati al campeggio allestito a Venaus;

Considerato che, alla luce di quanto precede, il Questore ha evidenziato la necessità di predisporre ulteriori misure preventive indispensabili al supporto dei servizi pianificati a tutela dell'ordine e della sicurezza e ha richiesto di integrare, in occasione della menzionata manifestazione, le interdizioni al transito già stabilite con la vigente ordinanza contingibile e urgente, rinnovata fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di predisporre un'adeguata cornice di sicurezza mediante il posizionamento di cancelli e/o impedimenti che consentano la chiusura dei sentieri che adducono all'area a supporto e protezione del personale delle forze di polizia impegnato nei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica. Questo articolato



Il. Prefetto di. Torino

dispositivo consentirà, inoltre, di ostacolare l'arrivo di manifestanti NO TAV nei pressi dei cantieri e di porre in essere azioni violente contro le Forze di Polizia, gli automobilisti e le infrastrutture nonché di tutelare le maestranze operative al loro interno;

Tenuto conto che il Questore ha altresì rappresentato che le azioni poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento NO TAV, sia in costanza di manifestazioni organizzate sia in forma improvvisata, sono idonee a creare una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere e in passato si sono concretizzate in azioni illecite fortemente ostili oltre che fattivamente ostruzionistiche, generando, peraltro, pregiudizi sul regolare andamento dei lavori e preoccupanti compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché grave pericolo per l'incolumità dei fruitori dell'autostrada A32;

Atteso che nella citata relazione il Questore ha rappresentato come le aree per cui si richiede l'estensione dei già disposti divieti, siano state regolarmente utilizzate in occasione di precedenti manifestazioni, quando il numero dei partecipanti risultava consistente, per tentare di raggiungere le recinzioni del cantiere da più lati, impegnando in tal modo - con azioni anche illecite - contemporaneamente su più fronti le Forze di Polizia presenti;

Rilevato, alla luce delle valutazioni tecniche illustrate nella relazione del Questore e delle risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 luglio 2026, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area dei cantieri in questione, nonché nelle zone interessate dalla manifestazione;

Considerato che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, si è comunque avuto riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza amministrativa di merito;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

Nei comuni di Borgone Di Susa, Bruzolo, San Didero

- dalle ore 8.00 di giovedì 30 luglio 2026 sino a cessate esigenze di domenica 2 agosto 2026, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata, la sosta e/o stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree dei Comuni di San Didero e Bruzolo limitrofe al cantiere di San Didero:

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra il civico n.7 di Bruzolo e



Il Profetto di Torino

l'intersezione con la SP204 di San Didero.

- Aree agricole e campestri comprese tra l'asse viario di cui al punto precedente e l'Autostrada A32.
- Il parcheggio adiacente la ferrovia, antistante l'ingresso del cantiere su cui insiste l'ex presidio permanente NO TAV "Leonard Peltier".

2. dalle ore 8.00 di giovedì 30 luglio 2026 sino a cessate esigenze di domenica 2 agosto 2026, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata e la sosta e/o stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree dei Comuni di San Didero, Bruzolo e Borgone di Susa limitrofe al cantiere di San Didero:

- Aree agricole e campestri comprese tra l'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, il sottopasso autostradale di via Lago di Bruzolo, il fiume Dora Riparia e il sottopasso autostradale che da via dei Verneti di San Didero conduce al fiume Dora Riparia.

L'accesso alle predette aree potrà essere consentito singolarmente e disgiuntamente, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai titolari di diritti reali, ai residenti ed ai fruitori dei servizi degli esercizi presenti all'interno dell'area.

Nel comune di Susa – frazione Traduerivì e frazione San Giuliano

1. dalle ore 8.00 di giovedì 30 luglio 2026 sino a cessate esigenze di domenica 2 agosto 2026, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata, la sosta e/o stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree del Comune di Susa limitrofe al cantiere di "Traduerivì":

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra via Montello e via Foresto.
- Tratto della Strada Statale 24 compreso tra Frazione Traduerivì 10 (Distilleria Arboristica Alpina – DI ALPI) e Frazione Traduerivì nei pressi del Presidio permanente NO TAV.
- Area di parcheggio dell'Autoporto di Susa.
- Aree campestri adiacenti al cantiere e comprese tra i due tratti sopra indicati della Strada Statale 24 e della Strada Statale 25.

L'accesso alle predette aree potrà essere consentito singolarmente e disgiuntamente, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai titolari di diritti reali, ai residenti ed ai fruitori dei servizi degli esercizi presenti all'interno dell'area.



M. Profetto di Susa

2. dalle ore 00.00 di sabato 1° agosto 2026 alle ore 01.00 di domenica 2 agosto 2026 è vietata la sosta ed è disposta la liberazione dai mezzi nell'area di parcheggio dell'Autoporto di Susa.

Nei Comuni di Giaglione e di Chiomonte

Ferme restando le vigenti interdizioni, disposte le ordinanze ex art. 2 Tulp n. 279849/Area I del 18 dicembre 2025 e 0177477 del 27 luglio 2026 fino al 31 dicembre 2026, per i motivi in premessa indicati, dalle ore 08.00 di giovedì 30 luglio 2026 sino a cessate esigenze di domenica 2 agosto 2026, la sotto indicata viabilità è interdetta all'accesso e alla circolazione di persone e mezzi, anche al fine di consentire la realizzazione delle strutture fisse di inibizioni al transito:

Nel comune di Giaglione:

- Strada comunale per Frazione San Giovanni, tutta;
- Strada comunale per Frazione San Rocco, tutta.

Nel comune di Chiomonte:

- Via dell'Avanà, tutta;
- Strada provinciale 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà;
- Ponte sul fiume Dora Riparia di via Roma.

E' inoltre vietato l'accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che in ogni modo conducano all'area dichiarata di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché alle aree recintate retrostanti all'area del Museo Archeologico del Comune di Chiomonte ed a quelle della Centrale Idroelettrica di Chiomonte, per un raggio di 300 metri dal perimetro dell'area medesima e degli assi viari di cui ai punti precedenti come di seguito specificato:

- via dell'Avanà, tutta, per 300 metri sul lato nord e sul lato sud sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;
- S.P. 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà, per 300 metri sul lato nord e sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;
- via Roma, dall'ultima abitazione rilevata in discesa verso il fiume Dora e sino al ponte sul fiume Dora Riparia, per 300 metri sul lato nord-est e, comunque, sino alla riva destra del fiume Dora Riparia;
- Centrale idroelettrica di Chiomonte, dall'area recintata a sud-ovest sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia, compreso il ponte di via Roma sul fiume Dora Riparia.



Il Prefetto di Torino

Eventuali deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai destinatari, ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 29 luglio 2026

IL PREFETTO

(Calagna)